

## DECISIONE DELEGATA (UE) 2015/2290 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2015

**sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 227, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/138/CE istituisce un regime prudenziale basato sul rischio per le imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'Unione. La direttiva 2009/138/CE sarà pienamente applicata alle imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'UE a decorrere dal 1° gennaio 2016. Anche se la direttiva 2009/138/CE entrerà pienamente in applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016, la Commissione può già adottare la presente decisione delegata in virtù dell'articolo 311 della direttiva 2009/138/CE.
- (2) Oggetto dell'articolo 227 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza per le imprese di assicurazione di paesi terzi facenti parte di gruppi con sede nell'Unione. Una determinazione positiva dell'equivalenza ai sensi dell'articolo 227 della direttiva 2009/138/CE, mediante atto delegato della Commissione, permette a tali gruppi, quando la deduzione e l'aggregazione sono il metodo di consolidamento utilizzato per la loro informativa di gruppo, di tenere conto del calcolo dei requisiti patrimoniali e del capitale disponibile (fondi propri) ai sensi delle norme della giurisdizione terza anziché calcolarli sulla base della direttiva 2009/138/CE ai fini del calcolo dei requisiti di solvibilità del gruppo e dei fondi propri ammissibili.
- (3) L'articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE prevede una determinazione dell'equivalenza provvisoria a durata prestabilita per i paesi terzi i cui regimi di solvibilità per le assicurazioni soddisfano taluni criteri. Una determinazione dell'equivalenza provvisoria è valida per un periodo di 10 anni con possibilità di rinnovo.
- (4) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha fornito consulenza alla Commissione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, contribuendo alla valutazione dei paesi terzi a norma dell'articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE <sup>(3)</sup>. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il dialogo sulle assicurazioni avviato nel 2012 al fine di raggiungere una migliore comprensione reciproca dei rispettivi regimi di regolamentazione e di vigilanza delle assicurazioni ha rappresentato il quadro principale per lo scambio reciproco di informazioni, da cui sono scaturite le conclusioni raggiunte nella presente decisione.
- (5) In Australia, i *LIFE and General Insurance Capital Standards* (LAGIC) (norma prudenziale GPS 110 sulle assicurazioni non vita: adeguatezza patrimoniale, norma prudenziale LPS 110 sulle assicurazioni vita: adeguatezza patrimoniale) impongono agli assicuratori di calcolare le coperture patrimoniali per il rischio assicurativo, il

<sup>(1)</sup> GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

<sup>(3)</sup> Analisi dell'equivalenza del Brasile da parte dell'EIOPA, 10 marzo 2015.

Valutazione dell'equivalenza delle Bermuda da parte dell'EIOPA, 9 marzo 2015.

Analisi dell'equivalenza del Canada da parte dell'EIOPA, 28 gennaio 2015.

Analisi dell'equivalenza dell'Australia da parte dell'EIOPA, 16 luglio 2013.

Analisi dell'equivalenza del Messico da parte dell'EIOPA, 16 luglio 2013.

